



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante "Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede, all'art. 1 comma 1068, l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura con una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007/2011;

VISTO il comma 1074 della legge 296/2006 che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che disciplini le modalità operative di funzionamento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo;

VISTO il Piano d'azione per l'imprenditoria giovanile in agricoltura su cui è stato acquisito, in data 15 marzo 2007, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 6.7.2007 prot. 9089, registrato alla Corte dei Conti il 24.7.2007 al reg. n. 3 foglio n. 290, predisposto in attuazione del comma 1074 della legge n. 296/2006;

CONSIDERATO che il decreto suddetto prevede all'art. 1, al fine di consentire una formazione di alto livello e specialistica ai giovani imprenditori agricoli esistenti e potenziali, l'attuazione della "Misura 1 - Promuovere lo spirito e la cultura d'impresa", con la quale si intende finanziare, alla lettera a), la frequenza a master universitari per giovani imprenditori agricoli o per coloro che hanno fatto domanda di primo insediamento;

CONSIDERATO che, per l'anno 2007, si intende destinare a tale misura fino ad un massimo di €500.000,00;

RITENUTA l'opportunità di istituire delle borse di studio per la frequenza di master universitari da parte di giovani imprenditori agricoli, inclusi i coadiuvanti familiari di cui all'art. 230 bis c.c.;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul competente capitolo di bilancio;

VISTO il Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTI gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013 (2006/C 319/01);

VISTO l'art. 15, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 358/3 del 16.12.2006;

VISTO il decreto legislativo 29/93 e successive modificazioni;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 18 maggio 2006, n. 181 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

DECRETA

Art. 1

(Tipologia delle borse di studio)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che, al fine di promuovere un approccio innovativo alla formazione in agricoltura, rispondendo all'esigenza espressa dalle imprese giovanili di diffondere la cultura imprenditoriale quale motore per lo sviluppo e l'attuazione di progetti economicamente e socialmente sostenibili, intende concedere borse di studio per la frequenza di master universitari da parte di giovani imprenditori agricoli, inclusi i coadiuvanti familiari di cui all'art. 230 bis c.c.

Per aver diritto ad accedere alla borsa di studio il master frequentato dovrà essere scelto tra master attivati presso le facoltà di agraria, veterinaria ed economia di Istituti universitari italiani.

Ogni borsa di studio avrà un importo massimo di €15.000,00 e potrà coprire esclusivamente i costi espressamente previsti per l'iscrizione e la frequenza del master alle condizioni poste dall'istituto universitario che lo organizza.

Art. 2

(Risorse finanziarie)

L'importo totale delle risorse disponibili per il finanziamento delle borse di studio di cui all'art. 1, per l'anno 2007, è pari ad un massimo di €500.000,00.

Le suddette risorse potranno essere incrementate in relazione alle domande presentate ed alla reperibilità delle risorse finanziarie.

Art. 3

(Requisiti di ammissibilità)

Possono presentare domanda di ammissione al contributo i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

- Essere imprenditori agricoli o coadiuvanti nell'ambito di un'impresa agricola familiare di cui all'art. 230 bis c.c.;
- Avere un'età inferiore ai quarant'anni;
- Aver presentato domanda di ammissione alla frequenza di un master universitario, tra quelli individuati all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4

(Documentazione da presentare)

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. autocertificazione, rilasciata dal candidato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, art. 46, comma 1, lett. aa, e bb, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3;
2. copia del documento di identità del richiedente;
3. copia della certificazione attestante l'eventuale attribuzione del numero di partita IVA e l'iscrizione al Registro delle imprese agricole presso la C.C.I.A.A. competente;
4. certificazione INPS attestante l'iscrizione come coadiuvante nell'impresa agricola;
5. copia della domanda di ammissione alla frequenza del master.

Nella domanda dovranno, inoltre, essere indicati:

1. gli elementi identificativi del master prescelto (titolo, università che lo organizza, contenuti didattici, programma, durata,);
2. la data di presentazione della domanda presso il relativo istituto universitario;
3. l'ammontare dei costi del master per i quali si chiede il contributo.

Art. 5

(Modalità di presentazione delle domande)

La domanda di ammissione al contributo, firmata dal richiedente in carta semplice e corredata della documentazione indicata nel precedente art. 4, dovrà essere inviata, a pena di esclusione, a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, con lettera raccomandata, al seguente indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale dello sviluppo rurale - POSR V, via XX settembre 20, 00187 Roma.

Art. 6

(Istruttoria e valutazione)

L'accertamento dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 3 e la valutazione delle domande sono mandati ad una Commissione appositamente nominata dal Mipaaf e composta da almeno tre membri.

Tale Commissione valuterà le domande anche con riferimento alle materie oggetto del master a cui il giovane intende partecipare, tenendo conto dell'attinenza delle stesse con l'eventuale attività imprenditoriale svolta dal giovane e con gli obiettivi della legge 441/98.

Sulla base delle proposte di ammissibilità espresse dalla Commissione il Mipaaf ammetterà al contributo le domande, nel rispetto dell'ordine cronologico di invio delle stesse (a tal fine farà fede



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

il timbro postale di spedizione), fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, e ne darà comunicazione ai candidati.

Successivamente ogni candidato, dopo aver ricevuto dall'Istituto universitario prescelto la comunicazione di ammissione al master, dovrà, entro cinque giorni dal ricevimento, inviarne copia, con lettera raccomandata, al Mipaaf.

Art. 7 (Spese ammissibili)

Saranno considerate ammissibili al contributo le spese effettivamente sostenute dall'allievo per l'iscrizione al master e per la frequenza dello stesso alle condizioni poste dall'istituto universitario che lo organizza.

Art. 8 (Eleggibilità della spesa)

Saranno considerate ammissibili al contributo esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario dopo la data di presentazione della domanda al Mipaaf. A tal fine farà fede il timbro postale di spedizione della domanda stessa. Pertanto, alla data di presentazione della domanda, il master non deve risultare avviato.

Art. 9 (Modalità di erogazione del contributo)

Il contributo finanziario verrà erogato, fatta salva la disponibilità di cassa del Ministero, in relazione alle modalità di pagamento previste per la frequenza del master:

1. i costi effettivamente sostenuti per l'iscrizione al master potranno essere rendicontati a partire dalla data di ricevimento della comunicazione del Mipaaf di ammissione al contributo;
2. gli eventuali ulteriori costi espressamente previsti dall'istituto universitario per la frequenza del master ed effettivamente sostenuti dall'allievo potranno essere rendicontati solo al termine del master e previa verifica, da parte del Mipaaf, dell'effettiva frequenza (che dovrà essere certificata dall'Istituto universitario che ha erogato il master) e del superamento dell'esame finale del master stesso, se previsto.

Ai fini della liquidazione del contributo, l'imprenditore dovrà presentare al Mipaaf la seguente documentazione:

1. richiesta di liquidazione;
2. certificazione rilasciata dall'Istituto universitario che ha erogato il master attestante l'effettiva frequenza dell'allievo per un numero di giornate non inferiore al 70% delle giornate complessive previste ed il superamento dell'esame finale del master stesso, se previsto;
3. documentazione contabile in originale attestante i costi sostenuti;
4. prospetto riassuntivo analitico della documentazione contabile che si trasmette a supporto della richiesta di liquidazione del contributo;
5. copia delle ricevute dei bonifici bancari con cui sono stati disposti i pagamenti.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Non sono ammissibili spese pagate in contanti. Nel caso di pagamenti effettuati tramite carta di credito o carta bancomat dovrà essere presentata copia dell'estratto conto bancario da cui risulti l'addebito della spesa.

In caso di mancata o parziale frequenza (meno del 70% delle giornate complessive previste) del master da parte dell'allievo, per motivi non imputabili a cause di forza maggiore (malattia, infortunio o ricovero ospedaliero certificati da struttura pubblica o privata convenzionata), l'amministrazione procederà al recupero del contributo eventualmente già erogato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 10 (Esenzione)

Gli aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CE) 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato sulla G.U.C.E. L 358/03 del 16.12.2006.

Art. 11 (Pubblicazione)

Sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuto sarà trasmessa alla Commissione Europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore degli stessi.

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di Controllo per la registrazione e sarà pubblicato, in estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 12 (Clausola sospensiva)

Il presente decreto diverrà operativo solo in assenza di osservazioni da parte della Commissione europea sulla compatibilità degli aiuti di Stato in questione con la relativa normativa comunitaria.

Roma, lì 9/11/2007

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Serino